

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CENTRO STUDI SULL'ARTE LICIA E CARLO LUDOVICO
RAGGHIANTI"

* * *

Art. 1 - Origine e denominazione

Il Centro Studi sull'arte "Licia e Carlo Ludovico Ragghianti" è una fondazione senza fine di lucro – costituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (già Ente Cassa di Risparmio di Lucca), dal Comune e dalla Provincia di Lucca, con sede in Lucca, via S. Micheletto n.3.

Art. 2 - Scopi e attività

La Fondazione ha lo scopo di valorizzare l'esperienza di lavoro e di cultura di Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e di promuovere gli studi sull'arte sviluppando le linee da loro indicate.

Inoltre, al fine di promuovere la conoscenza delle arti visive nonché proposte di alto livello qualitativo, ha il compito:

- a) di valorizzare la raccolta di opere d'arte come fondamentale strumento di conoscenza ed educazione pubblica;
- b) di promuovere e curare l'allestimento e l'organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di mostre ed eventi, conferenze, convegni, seminari, stages, corsi di formazione, a fini di promozione e di divulgazione dell'arte e della cultura, nonché di svolgere in questo ambito ogni altra attività necessaria alla promozione culturale nel territorio della Provincia di Lucca;
- c) di curare la conservazione, l'aggiornamento e l'incremento della biblioteca, della fototeca e dell'archivio donati dai coniugi Ragghianti alla Cassa di Risparmio di Lucca e di analoghe donazioni di terzi, assicurandone la pubblica fruibilità;
- d) di promuovere iniziative di ricerca e di studio, in particolare sull'arte e la cultura visiva contemporanea, anche mettendo a concorso borse di studio per studenti meritevoli e particolarmente dotati nel settore;
- e) di curare ed editare pubblicazioni (a stampa e su supporto elettronico) connesse agli scopi e alle attività istituzionali.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni tempo per tempo ricevuti in dotazione dai fondatori o da terzi, nonché di ogni altra utilità destinata ad incremento del proprio patrimonio e da eventuali avanzi di gestione destinati a riserva.

La Fondazione ha inoltre in godimento ed in uso, a titolo di comodato, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la biblioteca, la fototeca e l'archivio donati da Licia e Carlo Ludovico Ragghianti ed i beni compresi in altre analoghe donazioni.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altri enti senza fine di lucro, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di destinazione nel territorio medesimo.

Art. 4 – Entrate

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi obbligatori annualmente concordati a carico degli Enti fondatori;
- contributi straordinari di volta in volta erogati dagli stessi Enti a fronte di particolari esigenze finanziarie della Fondazione;
- altre eventuali contribuzioni o elargizioni di soggetti pubblici o privati, ivi compresi i contributi della Regione Toscana, con particolare riferimento, allo stato, a quelli dalla stessa concessi a sostegno delle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale;
- eventuali contributi derivanti da specifiche norme di legge come ad esempio 5 x mille, 2 x mille cultura, salvo se altri.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di revisione e controllo.

Le cariche del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i soggetti designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dura in carica per il mandato dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo, delegando se del caso funzioni esecutive a dipendenti della Fondazione; adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica di detto Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 7 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri nominati dal Consiglio uscente con le seguenti modalità:

- tre componenti scelti da una rosa di almeno quattro nominativi designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
- un componente scelto da una rosa di almeno due nominativi designati dal Comune di Lucca;
- un componente scelto da una rosa di almeno due nominativi designati dalla Provincia di Lucca;
- un componente scelto da una rosa di almeno due nominativi designati dai discendenti in linea retta di Licia e Carlo Ludovico Raghianti.

Gli Enti e gli Eredi Raghianti devono comunicare la rosa dei candidati di loro rispettiva competenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora uno o più di essi, a seguito di seconda richiesta inviata con le medesime formalità della prima, non provvedano, senza giustificato motivo,

entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento alle designazioni di competenza, il Consiglio verrà costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a tre, i quali, nella riunione di insediamento, potranno nominare per cooptazione il Consigliere o i Consiglieri mancanti.

Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione, il soggetto che l'ha designato provvede all'invio di una rosa di nominativi pari al numero dei Consiglieri da nominare più uno e nel rispetto dei termini del presente articolo.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi i membri da essi sostituiti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quadriennio e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta; il mandato di durata inferiore alla metà del periodo naturale non si conteggia ai fini del computo del limite massimo di mandati esperibili.

I membri del Consiglio agiscono senza vincolo di mandato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di validità del mandato e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo da parte del Consiglio uscente.

Il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore della Fondazione partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

I membri del Comitato Scientifico possono essere designati come componenti del Consiglio di Amministrazione solamente dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'incarico.

Art. 8 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;
- approva entro il 31 marzo il bilancio consuntivo relativo all'esercizio del precedente anno solare, insieme ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nello stesso anno; il documento è corredato dalla relazione dell'Organo di revisione e controllo;
- formula – di intesa con il Direttore per gli aspetti di competenza, di norma entro il 30 novembre di ogni anno – e delibera gli indirizzi generali, gli obiettivi e le strategie dell'attività istituzionale della Fondazione, sulla cui base il Comitato Scientifico è chiamato a sviluppare progetti e proposte specifiche. A sua volta il Consiglio di Amministrazione si esprime sulla sostenibilità economica e sulla fattibilità dei progetti presentati dal Comitato Scientifico tramite il Direttore; inoltre esamina le relazioni intermedie e finali sui progetti illustrate dal Direttore;
- decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti e della relativa destinazione, nonché delibera in materia di acquisti ed alienazioni di beni; inoltre delibera, sentito il parere del Direttore e del Comitato Scientifico, riguardo all'accettazione di beni artistico-culturali;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri

soggetti pubblici o privati;

- nomina ai sensi dell'art. 6 il Presidente;
- elegge tra i propri membri il Vice-Presidente;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico con le modalità di cui al successivo art. 10;
- nomina il Direttore della Fondazione, stabilendone l'inquadramento giuridico, la durata dell'incarico ed il compenso;
- assume il personale occorrente allo svolgimento delle attività della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico tenendo conto delle vigenti norme di legge e dei CCNL eventualmente applicabili in relazione alla natura della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni, i quali possono disciplinare l'attività sia del personale che degli organismi tecnici, compreso il Comitato Scientifico;
- delibera le modifiche del presente Statuto.

Per tutti gli aspetti di rilevanza culturale il Consiglio decide, dopo aver acquisito il parere, non vincolante, del Comitato Scientifico.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata, e-mail con ricevuta di recapito o altro strumento che dia garanzie di ricezione, indicando il relativo ordine del giorno, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un minimo di due Consiglieri, con un preavviso non inferiore a cinque giorni. In caso di estrema urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno da parte della Segreteria della Fondazione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche in forma di audio/video conferenza purché sia garantita l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce a termini di Statuto.

Prima di ogni seduta il Presidente nomina il Segretario verbalizzante, che può essere anche un esterno al Consiglio; se nominato, il Direttore, assume il ruolo di Segretario.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario, trascritti in ordine cronologico su un apposito registro progressivamente numerato e, dopo l'approvazione, sottoscritti da parte del Presidente e del Segretario.

Art. 10 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto, oltre che dal Direttore, da altri quattro membri, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

La nomina è effettuata dal Consiglio scegliendo in una rosa di nominativi rispettivamente indicati, in ragione di due per ciascuno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dagli Eredi Raggianti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta loro inviata, a mezzo raccomandata A.R., dal Presidente della Fondazione.

Qualora uno dei soggetti designatari non provveda alla dovuta indicazione, nemmeno a seguito di una seconda richiesta, inviata come la precedente, entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento, verrà meno il diritto alla designazione e la nomina verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

I designati dovranno essere eminenti personalità del mondo culturale e/o artistico, in possesso di specifiche capacità scientifiche e professionali, comprovate da titoli, studi ed esperienze obiettivamente riscontrabili. Successivamente all'insediamento il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico, può nominare altri membri del Comitato stesso fino ad un numero massimo di tre.

Il Comitato Scientifico ha la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ma i suoi componenti restano in carica fino a quando non siano sostituiti e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.

In caso di dimissioni, di decadenza, di impedimento permanente o di decesso di uno dei membri del Comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione nel modo seguente:

- qualora si tratti di un membro nominato a norma del secondo comma del presente art. 10, scegliendo il sostituto in una rosa di nominativi rispettivamente indicati, uno per ciascuno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Provincia di Lucca e dagli Eredi Ragghianti;
- nel caso invece che si tratti di un componente direttamente nominato dal Consiglio, attenendosi a quanto disposto dal quinto comma di questo medesimo art. 10.

Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza degli altri componenti il Comitato Scientifico.

Qualora si verificano situazioni che rendano impossibile il regolare funzionamento del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare, con adeguata motivazione, la decadenza del Comitato medesimo.

Per le cariche del Presidente e dei membri del Comitato Scientifico, nel rispetto della natura non lucrativa della Fondazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione dopo adeguata verifica della copertura finanziaria, è previsto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere designati come componenti del Comitato Scientifico solamente dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'incarico.

Art. 11 – Funzioni del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:

- propone al Consiglio di Amministrazione progetti di attività culturali di alto livello qualitativo, indicando eventuali persone, enti o organi ritenuti idonei a collaborare per la loro attuazione, nel rispetto delle linee strategiche generali stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti di budget stabiliti dal Consiglio;
- esamina e valuta, con gli stessi criteri, le proposte di attività formulate dal

Direttore della Fondazione;

- fornisce al Consiglio di Amministrazione i pareri che, per quanto di sua competenza, gli siano richiesti.

Art. 12 – Funzionamento del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri, con una maggioranza pari alla metà più uno degli stessi, il proprio Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno due dei suoi membri.

La convocazione di ogni riunione è comunicata anche al Presidente della Fondazione perché possa assistervi, senza diritto al voto.

Per la validità delle sedute del Comitato Scientifico deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico decide con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assunte dal Comitato Scientifico sono riportate in apposito libro tenuto, senza formalità, dal Presidente del Comitato stesso.

Art. 13 – Direttore della Fondazione

La Fondazione affida la direzione della propria attività ordinaria e l'esecuzione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad un Direttore nominato dallo stesso Consiglio, scelto, sentito il parere, non vincolante, del Comitato Scientifico, fra studiosi di riconosciuto valore scientifico e comprovate competenze gestionali e organizzative, nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Il Direttore fornisce al Consiglio di Amministrazione relazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti almeno su base semestrale.

In caso di mancata nomina del Direttore, le funzioni previste allo stesso possono essere attribuite, anche temporaneamente, ad un dipendente della Fondazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo gli aspetti di natura scientifica, che saranno attribuiti al Presidente del Comitato Scientifico.

Il Direttore della Fondazione può essere designato quale membro del Comitato Scientifico o del Consiglio di Amministrazione solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'incarico.

Art. 14 – Organo di revisione e controllo

Il controllo sul rispetto dello Statuto, sulla regolarità della contabilità della Fondazione, sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori è affidato ad un Revisore unico nominato, su indicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, tra soggetti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili e/o all'albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore unico dovrà in particolare verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, esprimere il proprio parere sui bilanci preventivi, redigere la propria relazione sul bilancio consuntivo, effettuare le verifiche trimestrali di cassa.

Il Revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica quattro anni, per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e non può essere incaricato consecutivamente più di una volta.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni private.

Art. 16 – Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o comunque nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2, il patrimonio della Fondazione che residuerà alla liquidazione, operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad Enti o Istituzioni culturali indicati dagli Enti fondatori, per il perseguimento di analoghe finalità culturali, sentito, se dovuto, l'organo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Norma transitoria

Gli Organi restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla naturale scadenza. Eventuali sostituzioni avverranno ai sensi del precedente Statuto. Le disposizioni in materia di cumulo dei mandati di cui agli articoli 7, 10 e 14 si applicano a decorrere dal mandato successivo alle modifiche statutarie approvate con verbale a rogito del notaio Massimo Barsanti di Lucca in data 26 novembre 2012, repertorio n. 76.077, raccolta n. 26.340.";